

# COMUNE DI CETRARO

Provincia di Cosenza

## Deliberazione ORIGINALE del CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 09 / CC

del 12/05/2021

Affissa all'Albo Pretorio dal 31/05/2021 al 30/06/2021 con il n. \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria  
F.to Dott.ssa Daniela Servello

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019 - ARTICOLO 1 - COMMI 837 - 845 - APPROVAZIONE.**

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di MAGGIO dalle ore 18.15 presso la Sala Consiliare "Don Russo" convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica di 1^ convocazione, in sessione STRAORDINARIA.

All'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	P	A
1. CENNAMO Ermanno	X	
2. AIETA Giuseppe		X
3. AITA Angelo		X
4. CESAREO Tommaso	X	
5. ESPOSITO Giovanna	X	
6. FALBO Barbara	X	
7. FORESTIERO Cristina		X
8. LANZA Francesco	X	
9. LOSARDO Laura	X	
10. LUCIANI Gabriella		X
11. MARTILOTTA Carmen	X	
12. MATTA Lorena	X	
13. QUERCIA Carmine	X	
14. ROSSI Giovanni	X	
15. SAULO Benedetta	X	
16. SPACCAROTELLA Carmen	X	
17. VACCARO Massimiliano	X	

CONSIGLIERI ASSEGNATI n. 17 - CONSIGLIERI in CARICA n. 17

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Assume la presidenza il Sig. Giovanni Rossi

Assiste, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale Dott. Dario POLICICCHIO

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE invita il Consiglio a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019 - ARTICOLO 1 - COMMI 837 - 845 -**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che** l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, stabilisce che: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**Visto** l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale testualmente recita: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*;

**Vista** la disposizione contenuta nel comma 838 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

**Considerato** che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in sostituzione del prelievo disciplinato dal “Regolamento Comunale per le

occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa " approvato con deliberazione del C.C. n. 36 del 30/06/1994 e s.m.i;

**Ritenuto** quindi necessario istituire il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ed approvare il relativo Regolamento composto da n.21 articoli ;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

**Vista** la nota del Dipartimento delle Finanze del 23 Marzo 2021 che ha chiarito che i Regolamenti e le deliberazioni tariffarie concernenti il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, non devono essere trasmessi al MEF e non devono essere pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**Atteso** che l'approvazione dei Regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'articolo 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56 del 30 aprile 2021 (Decreto Proroghe) il quale ha stabilito che *"Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali, di cui all'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021"*;

**Visti:**

- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione;

**Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei settori interessati ai sensi del comma 1, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;**

**Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;**

**con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (Saulo Benedetta e Vaccaro Massimiliano),**

### **DELIBERA**

- 1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;**
- 2. Di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate disciplinato dall'articolo 1, commi 837-845, della Legge n. 160/2019, composto di n. 21 articoli, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;**
- 3. Di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;**
- 4. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;**
- 5. Di stabilire che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021;**
- 6. Di dichiarare, con votazione separata e unanime, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

**COMUNE DI CETRARO  
PROVINCIA DI COSENZA**

**IL REVISORE UNICO**

**Verbale n. 1**

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Avv. Giovanni Rossi

Al sindaco  
Sig. Ermanno Cennamo

Al Segretario Comunale  
Dott. Dario Policicchio

Al Responsabile del Servizio  
Economico Finanziario  
Dott.ssa Rosanna Aita

**OGGETTO: PROPOSTA REGOLAMENTI:**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA;**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE;**

Il sottoscritto Dott. Antonio Ruberto nominato Revisore Unico del Comune di Cetraro con delibera di Consiglio Comunale nr. 30 del 07.09.2019. Ricevuta in data 09.04.21 le proposte di deliberazione di cui in oggetto

Visto il T.U.E.L. ;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Considerato che è necessario provvedere all'adozione dei regolamenti proposti

**ESPRIME**

Parere favorevole ai regolamenti proposti.

Richiama l'attenzione della Giunta nella deliberazione delle successive tariffe al fine di mantenere gli equilibri di bilancio.

Letto, confermato, sottoscritto.

23-04-2021

Il Revisore Unico  
Dott. Antonio Ruberto



# **COMUNE DI CETRARO**

**PROVINCIA DI COSENZA**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

*(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 837- 845)*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.    del

## **ARTICOLI**

- Articolo 1 - Oggetto**
- Articolo 2 - Disposizioni generali**
- Articolo 3 - Presupposto del canone**
- Articolo 4 - Soggetto passivo**
- Articolo 3 - Commercio su aree pubbliche**
- Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione**
- Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa**
- Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**
- Articolo 9 - Determinazione delle tariffe annuali**
- Articolo 10 - Determinazione delle tariffe giornaliere**
- Articolo 11 - Determinazione del canone**
- Articolo 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone**
- Articolo 13 - Accertamenti - Recupero canone**
- Articolo 14 - Sanzioni e indennità**
- Articolo 15 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**
- Articolo 16 - Sospensione dell'attività' di vendita**
- Articolo 17 - Autotutela**
- Articolo 18 - Riscossione coattiva**
- Articolo 19 - Funzionario Responsabile**
- Articolo 20 - Regime transitorio**
- Articolo 21 - Disposizioni finali**

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Cetraro.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente Regolamento.

## **Articolo 3**

### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **Articolo 4**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Articolo 5**

### **Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
  - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ove consentito.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento.

## **Articolo 6**

### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati, si rinvia al quadro normativo vigente in materia.

## **Articolo 7**

### **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

## **Articolo 8**

### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di

centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Per la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine si rimanda all'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

## **Articolo 9**

### **Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841, della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla I° categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di II° categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla I°.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

+

## **Articolo 10**

### **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e

costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla I° categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di II° categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1°

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 11**

### **Determinazione del canone**

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

## **Articolo 12**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi Euro 250,00, sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in due rate; il versamento della prima rata deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione, la seconda rata deve essere versata entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni temporanee ricorrenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate mensili scadenti il 31 marzo e il 30 giugno.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate mensili scadenti il 31 marzo e il 30 giugno.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 14 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

### **Articolo 13** **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata, qualora la violazione sia rilevabile d'ufficio.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

### **Articolo 14** **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821, della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge 24/11/81 n.689.

4. Nei casi di mancato o parziale pagamento di canoni la sanzione viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente.

La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00 né maggiore a € 500,00, nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

## **Articolo 15**

### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse

d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

## **Articolo 16**

### **Sospensione dell'attività' di vendita**

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento e per come disposto dall'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.

2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà inviato un primo avviso del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 10 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avviso del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 20 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo

carico un nuovo avvio del procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolute non onorate .

## **Articolo 17**

### **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario Responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

## **Articolo 18**

### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

## **Articolo 19**

### **Il Funzionario Responsabile**

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

## **Articolo 20**

### **Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837, dell'articolo 1, della L.160/2019, non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
  
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente Regolamento.

## **Articolo 21**

### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
  
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
  
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Dario Policicchio



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Giovanni Rossi

Si esprime parere *favorevole* in ordine, e limitatamente, alla  
*regolarità tecnica.*  
(art.49, 1° comma, D.Lgs. n.267/2000)

Si esprime parere *favorevole* in ordine alla  
*regolarità contabile.*  
(art.49, 1° comma, D.Lgs. n.267/2000)

IL RESPONSABILE DELL'AREA V^  
Tributi  
Dr.ssa Rosanna Aita

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV^  
Economico-Finanziaria  
Geom. Paolo Galeotti

Il sottoscritto Segretario

VISTO il D.Lgs. 18/8/ 2000 n. 267 ed in particolare l'art.139;

VISTI gli atti d'Ufficio,

ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio, per  
~~30~~ giorni consecutivi dal 31/05/2021 al 30/06/2021  
(art. 124, 1° c., D.Lgs. n. 267 /2000)

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
( art.134, 4°c.,D.Lgs.267/2000)

E' DIVENUTA ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione  
(art.134, 3°c., D.Lgs n.267/2000)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Dario Policicchio